

STATUTO

Titolo I Costituzione

Art. 1 Denominazione e scopo

- 1 È costituita sotto la denominazione di PPD Nuova Lugano Azzurra una associazione a norma degli art. 60 e segg. del Codice civile svizzero, che si propone lo sviluppo dell'attività del PPD nel Comune di Lugano nonché il raggiungimento dei fini perseguiti dal PPD ticinese e dal PPD svizzero.
- 2 Essa è integrata nell'organizzazione cantonale e distrettuale del PPD, di cui riconosce gli statuti e i regolamenti.

Art. 2 Organi

Gli organi del partito sono:

- a) l'Assemblea comunale,
- b) l'Assemblea dei delegati,
- c) l'Ufficio presidenziale comunale,
- d) le Assemblee rionali,
- e) gli Uffici presidenziali rionali.

Art. 3 Gruppo in Consiglio comunale

- 1 Il Gruppo in Consiglio comunale si riunisce per esaminare nel dettaglio gli atti sottoposti al legislativo; propone e coordina gli interventi e le prese di posizione del Gruppo, consultando i Municipali e l'Ufficio presidenziale comunale.
- 2 Promuove la concretizzazione delle linee programmatiche del Partito.
- 3 Elege per il quadriennio il Capogruppo e il Vicecapogruppo.

Art. 4 Segretariato

- 1 Il Segretariato del partito è subordinato all'Ufficio presidenziale comunale ed è diretto dal Segretario.
- 2 Esso provvede alla organizzazione generale, cura lo studio dei problemi politici e l'informazione, collabora con tutti gli organi del partito, con il Gruppo in Consiglio comunale, con le organizzazioni riconosciute e con la sezione cantonale.
- 3 Il partito ha la propria sede presso il Segretariato.

Art. 5 Rioni

- 1 Il partito si suddivide in rioni¹.
- 2 È data facoltà ai rioni di decidere sulla loro aggregazione e separazione, ferma restando la necessità di ratifica da parte dell'Assemblea dei delegati.
- 3 Il rione ha recapito presso il suo presidente.

¹: n. d. r. al 3.9.2004 i rioni sono i seguenti:

Besso; Breganzona; Cassarate-Castagnola-Brè-Aldesago; Centro; Cureggia; Davesco-Soragno; Gandria; Loreto; Molino Nuovo; Pambio-Noranco; Pazzallo; Pregassona; Viganello

Titolo II
Organizzazione comunale

Capitolo I
Generalità

Art. 6 Organi comunali

Gli organi comunali sono:

- a) l'Assemblea comunale,
- b) l'Assemblea dei delegati,
- c) l'Ufficio presidenziale.

Capitolo II
Assemblea comunale

Art. 7 Composizione

L'Assemblea comunale è composta degli aderenti e dei simpatizzanti del Partito domiciliati nel Comune.

Art. 8 Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea comunale:

- a) eleggere il Presidente comunale,
- b) designare i candidati al Municipio e al Consiglio comunale,
- c) modificare lo Statuto del partito,
- d) decidere lo scioglimento, l'aggregazione o la separazione del partito.

Art. 9 Convocazione

L'Assemblea comunale è convocata almeno due volte ogni quadriennio o su decisione dell'Assemblea dei delegati o dell'Ufficio presidenziale.

Capitolo III
Assemblea dei delegati

Art. 10 Composizione

¹ L'Assemblea dei delegati è composta dei delegati dei rioni, eletti dalle rispettive Assemblee rionali, in ragione di un delegato ogni 30 schede PPD e frazione superiore a 15 ottenute nel rione alle precedenti elezioni municipali; in ogni caso almeno un delegato.

- 2 Sono membri di diritto:
- a) i membri dell'Ufficio presidenziale comunale,
 - b) i membri del Comitato cantonale e della Presidenza domiciliati a Lugano,
 - c) i membri del Gran Consiglio, del Consiglio di Stato e delle Camere federali domiciliati a Lugano,
 - d) i membri del Gruppo in Consiglio comunale,
 - e) i magistrati degli ordini giudiziari federale e cantonale domiciliati a Lugano,
 - f) i membri di tutte le commissioni comunali, delegazioni, consorzi e società diverse eletti dal Municipio o dal Consiglio comunale di Lugano,
 - g) i Presidenti rionali.
- 3 Se una persona, delegato di un rione, occupa un posto di diritto, l'Assemblea rionale può sostituirlo con un'altra persona.

Art. 11 Competenze

- 1 Riservate le competenze specifiche dell'Assemblea comunale (art. 8), l'Assemblea dei delegati funge da Assemblea comunale a norma dello Statuto cantonale e da Assemblea di circolo dei circoli di Lugano Ovest e Lugano Est a norma del Regolamento di organizzazione distrettuale.
- 2 Essa è in particolare competente per:
- a) eleggere gli altri membri dell'Ufficio presidenziale,
 - b) ratificare l'aggregazione o la separazione di rioni,
 - c) l'esame e la decisione di problemi politici a carattere comunale nonché l'esame di questioni di portata distrettuale, cantonale e federale,
 - d) decidere la strategia del Partito,
 - e) l'elezione dei delegati comunali all'Assemblea distrettuale e al Congresso del Partito,
 - f) la designazione dei candidati a Giudice di pace e Giudice di pace supplente,
 - g) la designazione dei candidati ad Assessore-giurato,
 - h) la formulazione di eventuali proposte circa i candidati alla carica di Presidente cantonale del Partito, di Presidente distrettuale, di Consigliere di Stato e di deputato alle Camere federali,
 - i) elegge le commissioni all'interno del partito tenuto conto della rappresentanza dei rioni.

Art. 12 Convocazione

L'Assemblea dei delegati è convocata almeno una volta l'anno o su decisione dell'Assemblea comunale o dell'Ufficio presidenziale.

Capitolo IV Ufficio presidenziale

Art. 13 Composizione

- 1 L'Ufficio presidenziale è composto:
- a) del Presidente comunale,
 - b) di altri 4 membri elettivi e dei membri di diritto.
- 2 Al proprio interno l'Ufficio presidenziale elegge il Vicepresidente e decide i criteri di ripartizione del lavoro.
- 3 Sono membri di diritto:
- a) i Municipali in carica,
 - b) il Capogruppo in Consiglio comunale.

Art. 14 Competenze

- 1 L'Ufficio presidenziale funge da Comitato comunale a norma dello Statuto cantonale e da Comitato di circolo dei circoli di Lugano Ovest e Lugano Est a norma del Regolamento di organizzazione distrettuale.
- 2 Esso è in particolare competente per:
 - a) eleggere il Segretario sezionale,
 - b) curare l'organizzazione del Partito nel Comune,
 - c) concretizzare le decisioni dell'Assemblea comunale e dell'Assemblea dei delegati,
 - d) rappresentare il partito verso l'esterno,
 - e) collaborare con gli organi distrettuali e cantonali nell'opera di formazione politica dei cittadini popolari democratici,
 - f) preavvisare l'Assemblea comunale e l'Assemblea dei delegati su tutte le decisioni che spettano alle stesse.

Titolo III
Organizzazione rionale

Capitolo I
Generalità

Art. 15 Organi di rione

Gli organi di rione sono:

- a) l'Assemblea rionale,
- b) l'Ufficio presidenziale rionale.

Capitolo II
Assemblea rionale

Art. 16 Composizione

L'Assemblea rionale è composta degli aderenti e dei simpatizzanti del Partito domiciliati nel rione.

Art. 17 Competenze

Sono di competenza dell'Assemblea rionale:

- a) eleggere il Presidente rionale e gli altri membri dell'Ufficio presidenziale rionale,
- b) eleggere i delegati del rione nell'Assemblea dei delegati,
- c) formulare proposte agli organi comunali per la scelta dei candidati del rione a cariche politiche,
- d) elaborare proposte, con particolare attenzione ai problemi del rione, da sottoporre agli organi comunali del partito, ai rappresentanti in Consiglio comunale o alla Commissione di quartiere,
- e) decidere di svolgere la propria attività in comune con altri rioni,
- f) decidere l'aggregazione con altro/i rione/i o la separazione del rione, ferma restando la necessità di ratifica da parte dell'Assemblea dei delegati,
- f) organizzare manifestazioni a livello di rione.

Art. 18 Convocazione

L'Assemblea comunale è convocata almeno una volta ogni quadriennio o su decisione degli organi comunali o dell'Ufficio presidenziale rionale.

Capitolo III Ufficio presidenziale rionale

Art. 19 Composizione

- 1 L'Ufficio presidenziale è composto:
 - a) del Presidente rionale,
 - b) di altri membri e dei membri di diritto.
- 2 Al proprio interno l'Ufficio presidenziale elegge il Vicepresidente e decide i criteri di ripartizione del lavoro.
- 3 Si compone da 3 a 9 membri.
- 4 Sono membri di diritto i membri della Commissione di quartiere.

Art. 20 Competenze

L'Ufficio presidenziale rionale:

- a) elegge il Segretario rionale,
- b) cura l'organizzazione del Partito nel rione,
- c) concretizza le decisioni dell'Assemblea rionale e degli organi comunali,
- d) rappresenta il rione verso l'esterno,
- e) collabora con gli altri rioni nell'opera di formazione politica dei cittadini popolari democratici,
- f) preavvisa l'Assemblea di rione su tutte le decisioni che spettano alla stessa.

Titolo IV **Disposizioni generali**

Art. 21 Finanziamento

- 1 Il partito finanzia il suo operato tramite il contributo dei suoi organi, dei suoi rappresentanti in seno alle istituzioni, dei suoi aderenti e simpatizzanti e dei sussidi da parte dell'Ente pubblico.
- 2 Chi ricopre, su designazione del partito, cariche retribuite è tenuto al versamento di un contributo personale al partito secondo le sue possibilità.
- 3 In linea di principio i rioni finanziano la loro attività specifica con mezzi propri.

Art. 22 Responsabilità

- 1 Gli impegni del partito verso i terzi sono garantiti unicamente con il patrimonio sociale.
- 2 La responsabilità personale dei soci è esclusa.

Art. 23 Periodo di elezione

Le elezioni previste dal presente statuto avvengono ogni quattro anni entro il 31 ottobre successivo al rinnovo dei poteri comunali.

Art. 24 Durata delle cariche

La durata delle cariche elettive, di Partito e politiche è limitata a dodici anni. Un'ulteriore candidatura per un nuovo periodo è subordinata al consenso, espresso a scrutinio segreto, dall'organo di Partito competente per l'elezione o la designazione.

Art. 25 Sistema di voto

- 1 Se non è diversamente stabilito le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti.
- 2 Si procede a scrutinio segreto se richiesto da almeno un terzo dei presenti.
- 3 In ogni caso gli astenuti e le schede nulle non sono computati.

Art. 26 Diritto di firma

- 1 Il partito è vincolato dalla firma individuale del Presidente comunale o del Segretario. Deleghe possono essere concesse mediante decisione del Presidente comunale.
- 2 Il rione è vincolato dalla firma individuale del Presidente rionale o del Segretario. Deleghe possono essere concesse mediante decisione del Presidente rionale.
- 3 Se sono necessarie due firme valgono le firme del Presidente accompagnata da quella del Segretario.

Titolo V

Obblighi statutari e disposizioni disciplinari

Art. 27 Obblighi

- 1 Gli aderenti al partito con cariche elettive di Partito o pubbliche hanno l'obbligo di presenziare alle sedute dei consessi e degli organi di cui fanno parte e di dare un diligente contributo all'attività degli stessi.
- 2 Essi sono altresì tenuti a rendere conto della loro attività.
- 3 La violazione di tali obblighi, senza plausibile giustificazione, è passibile di misure disciplinari.

Art. 28 Sanzioni

- 1 Gli aderenti al partito con cariche pubbliche o partitiche che violano i doveri del presente statuto o programmatici nonché degli organi del partito o siano condannati a una pena detentiva sono passibili delle seguenti sanzioni:
 - a) l'ammonimento,
 - b) la sospensione dell'attività nel partito fino a 6 mesi,
 - c) la decadenza dalle cariche del partito,
 - d) l'espulsione dal partito.
- 2 La decisione di prima istanza è di competenza dell'Ufficio presidenziale comunale.
- 3 Contro la decisione dell'Ufficio presidenziale comunale l'interessato può ricorrere all'Assemblea dei delegati entro 15 (quindici) giorni.
- 4 La decisione dell'Assemblea dei delegati è definitiva.

Art. 29 Sospensione cautelare

Gli aderenti al partito contro i quali è promossa l'accusa per un reato passibile di pena detentiva sono sospesi cautelativamente ed esclusi dal voto e dalle cariche del partito fino all'abbandono o alla sentenza di condanna. Se è pronunciata la condanna l'Ufficio presidenziale comunale adotta le misure disciplinari necessarie.

Titolo VI
Disposizioni finali

Art. 30 Norme sussidiarie

Per quanto non previsto dal presente statuto sono applicabili le norme dello Statuto cantonale.

Art. 31 Clausola abrogativa

Sono abrogati tutti gli statuti delle sezioni PPD del comprensorio.

Art. 32 Disposizione transitoria

- 1 Fino all'elezione degli organi previsti dal presente statuto rimangono in carica gli organi secondo i vecchi statuti del comprensorio.
- 2 Fino alla costituzione degli organi sezionali, la riunione di tutti i comitati comunali e rionali del comprensorio funge da Assemblea dei delegati.
- 3 In deroga agli articoli precedenti, l'Assemblea comunale elegge integralmente il primo Ufficio presidenziale.

Art. 33 Entrata in vigore

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea comunale il 3 settembre 2004 ed entra immediatamente in vigore.